DECRETO DEL RE GRAN MAESTRO CHE STABILISCE NUOVE REGOLE PER...

Italia

DECRETO DEL RE

GRAN MAESTRO

CHE STABILISCE

NUOVE REGOLE

PER

L'AMMESSIONE E LE PROMOZIONI NELL'ANTICO ED ILLUSTRE ORDINE

DE'

SANTI MAURIZIO E LAZZARO

IN DATA DEL 20 FEBBRAIO 1868

FIRENZE
TIPOGRAFIA EREDI BOTTA
1868

SIRE,

La mancanza di norme precise, secondo le quali dovesse regolarsi la distribuzione delle decorazioni dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, induceva spesse volte diseguaglianza di criterio fra i vari dicasteri che hanno facoltà di proporne il conferimento.

Quest'inconveniente, giustamente avvertito più volte e riconosciuto da Vostra Maestà, l'ha determinata ad ordinare al riferente di preparare, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, un decreto granmagistrale nel quale fossero, secondo i gradi delle persone, la qualità dei servigi o delle personali benemerenze, stabilite le regole da seguitarsi nel dispensare la decorazione delle

2

varie classi, e nel promuovere i cavalieri da una classe all'altra; riservando alla Reale Sua prerogativa (senza escludere l'iniziativa ministeriale) il ricompensare per *motu proprio*, ed a misura del loro valore i meriti personali indipendenti dal grado occupato nella gerarchia dei pubblici uffizi, quali sono i meriti scientifici, letterarii, artistici, le scoperte ed invenzioni, la diffusione dell'istruzione e dell'educazione popolare, le insigni opere di beneficenza, i servigi resi all'umanità e sopratutto quelli resi alla gran patria italiana sia nel Parlamento che fuori.

Il presidente del Consiglio dei ministri ed il riferente avendo adempiuto il loro incarico, e Vostra Maestà essendosi degnata d'approvare le norme che vennero sottoposte all'alto suo esame, il riferente ha perciò l'onore di rassegnare alla Real segnatura il relativo decreto.

Visto: L. F. MENABREA CIBRARIO

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Essendo nostra volontà che l'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, tanto antico ed illustre anche per le beneficenze esercitate, si renda pel ristretto numero e per la qualità dei decorati sempre più degno della sua fama,

Di nostro moto proprio e sentiti il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro di Stato nostro primo segretario del Gran Magistero, ed in virtù della regia nostra prerogativa ed autorità magistrale,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

ART. 1.

L'Ordine continua ad essere destinato a ricompensa delle distinte benemerenze acquistate nelle carriere civili e militari, nelle scienze, nelle lettere, nelle arti, nel commercio, nell'industria e più specialmente in opere di beneficenza per le quali l'Ordine venne istituito o di cui fu successivamente incaricato.

La sola diuturnità del servigio prestato negli uffici pubblici non è titolo sufficiente per ottenere la croce, salvochè si

tratti di servizi parlamentari o di servizi gratuiti nelle amministrazioni provinciali e comunali od in istituti di educazione o beneficenza.

ART. 2.

Niuno potrà conseguire per la prima volta maggior grado che quello di cavaliere, salvochè rivesta la carica di grande ufficiale dello Stato; la presente disposizione non comprende che i nazionali.

ART. 3.

Niun decorato potrà essere promosso ad un grado superiore se non dopo trascorsi nei gradi di cavaliere e di ufficiale tre anni, in quello di commendatore quattro, in quello di grand'ufficiale cinque.

ART. 4.

Il numero dei decorati sarà d'ora in poi fissato:

Pei cavalieri di gran croce a sessanta;

Pei grand'uffiziali a centocinquanta;

Pei commendatori a cinquecento;

Per gli uffiziali a duemila;

Il numero dei cavalieri rimane indeterminato.

Nel numero dei cavalieri di gran croce non sono compresi i cavalieri del Supremo Ordine della SS. Annunziata che per antica consuetudine ricevendo la collana possono fregiarsi delle grandi insegne mauriziane.

Affine di ridurre progressivamente le quattro prime classi al numero stabilito, si farà una sola promozione ogni due vacanze trattandosi di cavalieri di gran croce, di grandi uffiziali e di commendatori; una ogni tre per gli uffiziali.

Art. 5.

Salvo sempre il disposto degli articoli 2, 3 e 4 hanno qualità per ricevere (non diritto di ottenere):

a) La *gran croce* gli ambasciatori, i ministri di Stato, i ministri segretari di Stato, il presidente del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, i primi presidenti ed i procuratori generali delle Corti di cassazione, i generali d'armata, gli ammiragli, il presidente e l'avvocato generale del tribunale supremo di guerra. Dopo otto anni di servizio effettivo nelle seguenti cariche: i primi presidenti delle Corti d'appello, i luogotenenti generali, i vice-ammiragli, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari di prima classe, i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, delle Corti di cassazione e della Corte dei conti.

b) La croce di *grande uffiziale* i primi presidenti ed i procuratori generali delle Corti d'appello, i luogotenenti generali, i vice-ammiragli, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 1ª classe, i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, delle Corti di cassazione e della Corte dei conti; e dopo dieci anni di servizio effettivo nella loro carica i prefetti, i consiglieri di Stato, della Corte dei conti e di cassazione, i presidenti di sezione delle Corti d'appello, i segretari generali ed i direttori generali, i direttori superiori ed ispettori generali dei Ministeri, i maggiori generali, i contrammiragli, i ministri plenipotenziari di 2ª classe, i sindaci di Torino, Genova, Milano, Venezia, Parma, Modena, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo e Cagliari.

c) La croce di *commendatore* i prefetti, i consiglieri di Stato, della Corte dei conti e di Cassazione, i presidenti di sezione

delle Corti d'appello, i segretari generali, ed i direttori generali, i direttori superiori ed ispettori generali dei Ministeri, i maggiori generali, i contrammiragli, i ministri plenipotenziari di 2ª classe, i sindaci di Torino, Genova, Firenze, Milano, Venezia, Parma, Modena, Bologna, Napoli, Palermo e Cagliari. I sindaci delle città capoluoghi di provincia, dopo una conferma; e dopo cinque anni di grado i colonnelli, i capitani di vascello ed i direttori capi di divisione dei Ministeri e del Gran Magistero Mauriziano.

D'ora in poi la croce che i commendatori portano al collo sarà sormontata dalla Corona reale.

d) La croce d'*uffiziale* i colonnelli, i capitani di vascello, i consiglieri di appello, i referendarii al Consiglio di Stato, i ragionieri alla Corte dei conti; e dopo cinque anni di servizio nella rispettiva carica i luogotenenti colonnelli, i capitani di fregata di 1ª classe, i sotto-prefetti ed i capi sezione nei Ministeri, i presidenti dei tribunali di circondario, ed i procuratori del Re. I sindaci delle città capoluoghi di circondario dopo una conferma.

Nella croce di uffiziale sarà d'ora in poi surrogata alla ghirlanda di quercia e d'alloro la Corona reale.

e) La croce di *cavaliere* i presidenti e procuratori del Re presso i tribunali di circondario, i sotto-prefetti, i capi di sezione nei Ministeri, i maggiori nell'esercito, i capitani di fregata di 2ª classe. Dopo dieci anni di servizio nei gradi seguenti, i consiglieri di prefettura, i giudici dei tribunali di circondario, i pretori delle città capoluoghi di provincia. Dopo quindici anni di servizio in quel grado, i pretori delle città capoluoghi di circondario. I consiglieri ed i sindaci delle città dopo una conferma. I capitani similmente dopo dodici anni di grado.

Niuno potrà prevalersi del suo grado e della sua anzianità per pretendere una nomina od una promozione nell'Ordine. Le eccezioni alle norme stabilite nel presente articolo non potranno essere proposte alla nostra approvazione se non in casi straordinari e per ragioni di segnalati servizi. I motivi di tali eccezioni verranno esposti e resi di pubblica ragione, unitamente al decreto relativo.

Art. 6.

In occasione di ammessione a riposo dopo otto anni di servizio nello stesso grado, i funzionari indicati nei precedenti articoli potranno essere promossi al grado immediatamente superiore a quello corrispondente alla carica di cui fossero insigniti. Coloro che non sono considerati negli articoli precedenti, e che fossero ravvisati degni di speciale riguardo potranno nella stessa occasione della ammessione a riposo ottenere la croce di cavaliere.

Art. 7.

Per i funzionari di cui non si è fatta specifica menzione negli articoli precedenti, si avrà riguardo al grado a cui fossero stati assimilati.

In caso dubbio si chiederà il parere del Consiglio dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

Art. 8.

Rispetto alle persone che non sono al servizio dello Stato la misura della ricompensa sarà determinata da quella dei

meriti più o meno segnalati resi alla patria mercè le egregie opere dell'intelletto e della mano, le invenzioni o le prime applicazioni di nuovi trovati, le scoperte e le esplorazioni geografiche e scientifiche di paesi punto o poco noti, i servigi resi all'umanità, le prove di coraggio civile, la fondazione di scuole e di ospizi, la benevola associazione del capitale e del lavoro in vaste imprese industriali e commerciali, e soprattutto la diffusione dell'istruzione sia superiore, sia popolare, tanto nella parte letteraria, scientifica e tecnica, che nella educativa e morale.

Art. 9.

Fuori dei casi straordinari che diano luogo a ***motu proprio*** e di cambi di decorazioni fra Stato e Stato, il conferimento delle decorazioni avrà luogo nel giorno di San Maurizio (15 gennaio) e nel giorno della festa dello Statuto (prima domenica di giugno).

Un mese prima di dette epoche ogni ministro trasmetterà al Gran Magistero dell'Ordine un elenco dei soggetti che intende proporre per la decorazione colla indicazione dei loro rispettivi titoli a tale distinzione.

Il nostro primo segretario del Gran Magistero, assistito da due consiglieri dell'Ordine che verranno da noi designati, verificherà se per le proposte fatte concorrano le condizioni stabilite agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del presente decreto, e le rinvierà quindi al rispettivo Dicastero colle osservazioni che saranno occorse. Quando nello apporre il visto ai decreti il predetto nostro primo segretario si accorgerà che vi è luogo a qualche dubbio, prima di darvi esecuzione è nostra precisa intenzione che ne riferisca a noi per gli opportuni provvedi-

menti, dei quali sarà sua cura d'informare sollecitamente il ministro che avrà spedito il decreto.

ART. 10.

È vietato di dare partecipazione, o d'inserire nella *Gazzetta Ufficiale* la notizia delle decorazioni da noi conferite se prima il decreto nostro non è registrato al Gran Magistero e non è spedito il diploma.

ART. 11.

Le proposte relative al conferimento di croci a personaggi esteri debbono esserci rassegnate dal ministro degli affari esteri.

ART. 12.

Nei cambi di decorazioni con potenze estere la stella di grand'uffiziale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, come uno degli Ordini primari dei nostri Stati, sarà riputata avere un valore uguale al Gran Cordone di uno degli Ordini secondari delle potenze estere.

ART. 13.

Sarà privato della decorazione chiunque per un fatto legalmente accertato abbia mancato all'onore, o propugnato interessi antinazionali.

Mandiamo a tutti i nostri ministri segretari di Stato, ed

a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente decreto, che sarà registrato al controllo generale dell'Ordine Mauriziano, ed incarichiamo della sua esecuzione il presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro di Stato nostro primo segretario per l'Ordine stesso.

Dato a Firenze, addì 20 febbraio 1868.

VITTORIO EMANUELE

MENABREA

CIBRARIO